

# COMUNE DI VILLANOVA MARCHESANA

## PROVINCIA DI ROVIGO

- SETTORE AMMINISTRAZIONE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. Reg. Gen. 204 del 28-12-2022

---

OGGETTO: RIDETERMINAZIONE DELLE INDENNITA' DI FUNZIONE SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI A DECORRERE DALL'ANNUALITA 2022, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMI 583-585 DELLA LEGGE N. 234/2021 E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI.. CIG:

---

L'anno duemilaventidue, il giorno ventotto del mese di dicembre, nel proprio ufficio:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto lo statuto comunale;

Visto il D. Lgs. n.118 del 23.06.2011 "Armonizzazione dei sistemi contabili";

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi di questo Ente ed il regolamento comunale di contabilità;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto lo statuto comunale;

Visto il D. Lgs. n.118 del 23.06.2011 "Armonizzazione dei sistemi contabili";

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi di questo Ente ed il regolamento comunale di contabilità;

Richiamate le:

- deliberazione di Consiglio Comunale n. 4, in data 29.03.2022, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il Documento unico di programmazione per il periodo 2022/2024;
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 in data 29.03.2022, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2022/2024;
- deliberazione di G.C. n. 22 del 31.03.2022 veniva approvato il "PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022-2024";

Atteso:

CHE al dipendente FINOTTI Rag. Paolo è stata disposta la prevista nomina di responsabile del Servizio (P.O.) con decreto sindacale N. 1 in data 03.01.2022 in applicazione dell'articolo 109 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (poi, T.U.EE.LL.);

Visti:

- l'art. 14 del C.C.N.L. 1° aprile 1999;
- gli artt. 6, 38, 39 e 52 del C.C.N.L. 14 settembre 2000;
- l'art. 15 del C.C.N.L. 5 ottobre 2001;
- l'art. 18 del C.C.N.L. 21 maggio 2018, che conferma le previsioni di cui sopra;

Verificata la regolarità tecnica e la correttezza del presente provvedimento, ai sensi dei vigenti Regolamenti di contabilità e dei Controlli Interni;

Richiamato l'art. 82 del D.lgs. n. 267/00 a norma del quale Sindaco, Assessori e Presidente del Consiglio comunale hanno diritto a percepire un'indennità per la funzione svolta, determinata con Decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica;

Richiamato, altresì, il Decreto del Ministro dell'Interno n. 119/2000, adottato in attuazione in attuazione del citato art. 82 T.U.E.L., recante norme per la determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali;

Preso atto che, ai sensi del decreto del Ministero dell'Interno n. 119 del 04/04/2000 al Vicesindaco dei Comuni con popolazione superiore a 10.000 e fino a 50.000 abitanti è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 55% di quella prevista per il Sindaco art. 4 comma 4) e agli Assessori di Comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 50.000 abitanti è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 45% di quella prevista per il Sindaco (art.4 comma 8);

Considerato, altresì, che il precitato decreto ministeriale 119/2000, all'articolo 5, comma 2, dispone che per i presidenti di consiglio dei comuni da 1.001 a 15.000 abitanti la percentuale di calcolo dell'indennità mensile è pari al 10% di quella prevista per il sindaco;

Visto il comma 54 paragrafi a) e b) della Legge n. 266/2005 (finanziaria 2006), con i quali venivano rideterminati in riduzione del 10% rispetto all'ammontare risultante alla data del 30/09/2005 le indennità e i gettoni di presenza degli amministratori locali;

Vista la deliberazione della Corte dei Conti, Sezioni Riunite n. 1/CONTR/12 del 12.01.2012 con la quale si conferma ancora in vigore la riduzione del 10% (definita come taglio "strutturale");

Visti i commi da 533 a 587 dell'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di bilancio 2022), che dettano nuove disposizioni in materia di indennità dei sindaci e degli amministratori, prevedendo in particolare:

-al comma 583 che *"A decorrere dall'anno 2024, l'indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario è parametrata al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni, come individuato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto- legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012,*

*n. 213, in relazione alla popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale, nelle seguenti misure:*

- a) 100 per cento per i sindaci metropolitani;

- b) 80 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di regione e per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a 100.000 abitanti;
- c) 70 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 100.000 abitanti;
- d) 45 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;
- e) 35 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti;
- f) 30 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti;
- g) 29 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti;
- h) 22 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti;
- i) 16 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti;

-al comma 584 che *“In sede di prima applicazione l’indennità di funzione di cui al comma 583 è adeguata al 45 per cento nell’anno 2022 e al 68 per cento nell’anno 2023 delle misure indicate al medesimo comma 583. A decorrere dall’anno 2022 la predetta indennità può essere altresì corrisposta nelle integrali misure di cui al comma 583 nel rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio”*;

-al comma 585 che *“Le indennità di funzione da corrispondere ai vicesindaci, agli assessori ed ai presidenti dei consigli comunali sono adeguate alle indennità di funzione dei corrispondenti sindaci come incrementate per effetto di quanto previsto dai commi 583 e 584, con l’applicazione delle percentuali previste per le medesime finalità dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell’interno 4 aprile 2000, n. 119”*;

Vista la nota del MEF, prot. 1580 del 05/01/2022, nella quale, al fine di evitare possibili dubbi applicativi, si ritiene che gli adeguamenti percentuali di cui al comma 584 vadano riferiti al differenziale incrementale tra la pregressa indennità di funzione attribuita e il nuovo importo a regime previsto a decorrere dall’anno 2024, in relazione alla corrispondente fascia demografica di appartenenza;

Tenuto conto che l’adeguamento delle indennità di funzione spettanti agli amministratori riveste carattere obbligatorio, in quanto discende da norma di legge e non assume carattere discrezionale, fatta eccezione per la decisione di anticipare l’aumento delle indennità previste a regime;

Vista l’intesa raggiunta, in data 30 ottobre 2012, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla base della quale è stata definito l’importo massimo quale emolumento complessivo ed omnicomprensivo spettante ai Presidenti di Regione, quantificato in euro 13.800,00;

Atteso che questo Ente ha una popolazione residente ISTAT al 31 dicembre 2020, risultante dal censimento permanente, di n. 865 abitanti;

Considerato, pertanto, in virtù del disposto dal comma 583 dell’articolo 1 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di bilancio 2022), che l’indennità spettante al Sindaco di questo Comune, a decorrere dall’anno 2024 è pari ad euro 2.208,00, corrispondente al 16% del trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni;

Richiamata in proposito la circolare n. 5/2000 emanata dal Ministero dell’Interno, la quale ha precisato che *“L’applicazione delle misure delle indennità e dei gettoni di presenza come stabilite nella tabella A del decreto, con le maggiorazioni di cui all’art. 2, è effettuata direttamente dal dirigente competente con propria determinazione. Qualora, invece, gli organi intendano aumentare o diminuire gli importi delle indennità e dei gettoni di presenza stabiliti dal decreto, ai sensi dell’art. 23, comma ultimo, della legge n. 265/1999, attese le implicazioni d’ordine politico e gestionale-contabile della scelta, spetta*

*necessariamente alla giunta ed al consiglio deliberare dette variazioni nei confronti, ciascuno, dei propri componenti”;*

Ritenuto, pertanto, con il presente provvedimento, rideterminare la misura delle indennità di funzione spettanti a decorrere dal 1° gennaio 2022 al sindaco, al vice-sindaco e agli assessori comunali, nonché al presidente del consiglio, nel rispetto delle disposizioni sopra citate;

Accertato che:

- a) l'indennità base spettante fino al 2021 al Sindaco, per i Comuni della fascia demografica compresa fino a 1000 abitanti, ai sensi del DM n. 119/2000, comprensiva della riduzione di cui all'art. 1, comma 54, della L. 266/2005, è pari ad euro 1.291,14;
- b) le misure mensili dell'indennità di funzione spettanti ai sindaci dei comuni delle regioni a statuto ordinario con popolazione fino a 3.000 abitanti, stabilite dal decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 4 aprile 2000, n. 119, ferma restando la riduzione del 10 per cento di cui all'art. 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono state incrementate, a decorrere dal 1° gennaio 2020, fino all'85 per cento della misura dell'indennità stabilita per sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.

Ritenuto, conseguentemente, in attuazione di quanto stabilito dall'art. 1, commi da 533 a 585, della Legge di bilancio 2022, rideterminare l'indennità spettante agli amministratori nei seguenti importi:

Sindaco

COMUNI n. ABITANTI	INDENNITÀ ATTUALE	INDENNITÀ 2022 (INCREMENTO 45%) <sup>1</sup>	INDENNITÀ 2023 (INCREMENTO 68%) <sup>1</sup>	INDENNITÀ 2024 <sup>2</sup>
fino a 3.000	€ 1.659,38	€ 1.906,26	€ 2.032,44	€ 2.208,00

Vice Sindaco

COMUNI n. ABITANTI	INDENNITÀ ATTUALE	INDENNITÀ 2022	INDENNITÀ 2023	INDENNITÀ 2024 <sup>3</sup>
fino a 1.000	€ 174,30 <sup>1</sup>	€ 285,93	€ 304,86	€ 331,20

Assessori

COMUNI n. ABITANTI	INDENNITÀ ATTUALE	INDENNITÀ 2022	INDENNITÀ 2023	INDENNITÀ 2024 <sup>3</sup>
fino a 1.000	€ 116,201	€ 190,63	€ 203,44	€ 220,80

Ricordato che ai sensi dell'art. 82, comma 1, del citato D. Lgs. n. 267/2000, le indennità di funzione di cui sopra, sono ridotte del 50% per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa;

Richiamato altresì il comma 586 della legge 234/2021, il quale stanziava 100 milioni di euro per il 2022, 150 milioni di euro per il 2023 e 220 milioni di euro per il 2024, finalizzati a contribuire alla maggiore spesa sostenuta dai comuni per effetto delle nuove indennità;

Dato atto che con Decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, del 30.05.2022 sono state ripartite, in via definitiva, le risorse per far fronte all'incremento delle indennità dei sindaci, vicesindaci, assessori e presidenti del consiglio, assegnando al Comune di Gavello risorse pari a:

- € 4.083,28 per l'anno 2022;
- € 6.124,92 per l'anno 2023;

- € 8.983,21 per l'anno 2024 e seguenti

## DETERMINA

1. di rideterminare, salvo errori e/o omissioni, in attuazione dell'articolo 1, commi da 583 a 585, della legge 30 dicembre 2021 n. 234 (Legge di bilancio 2022), l'indennità mensile lorda di funzione spettante agli amministratori comunali nei seguenti importi:

### Sindaco

COMUNI n. ABITANTI	INDENNITÀ ATTUALE	INDENNITÀ 2022 (INCREMENTO 45%) <sup>1</sup>	INDENNITÀ 2023 (INCREMENTO 68%) <sup>1</sup>	INDENNITÀ 2024 <sup>2</sup>
fino a 3.000	€ 1.659,38	€ 1.906,26	€ 2.032,44	€ 2.208,00

### Vice Sindaco

COMUNI n. ABITANTI	INDENNITÀ ATTUALE	INDENNITÀ 2022	INDENNITÀ 2023	INDENNITÀ 2024 <sup>3</sup>
fino a 1.000	€ 174,30 <sup>1</sup>	€ 285,93	€ 304,86	€ 331,20

### Assessori

COMUNI n. ABITANTI	INDENNITÀ ATTUALE	INDENNITÀ 2022	INDENNITÀ 2023	INDENNITÀ 2024 <sup>3</sup>
fino a 1.000	€ 116,201	€ 190,63	€ 203,44	€ 220,80

2. di impegnare, relativamente ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione suddetta, la spesa complessiva di euro 3.289,50, alla Missione 1, Programma 1, Capitolo 1001, PDCF 1.03.02.01.001, voce "INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO, VICE-SINDACO E ASSESSORI COM.LI", del Bilancio di previsione 2022-2024, che presenta la necessaria disponibilità e secondo il seguente conteggio:

Amministratore	Indennità 2022	Indennità Corrisposta	Differenza	Mesi	Arretrati 2022
Rigotto Riccardo	€ 1.906,26	€ 1.742,35	€ 163,91	12	€ 1.966,92
Stocco Romana	285,93	€ 285,93	-	12	-
Ferrari Diego	€ 190,63	€ 190,63	-	12	-

3. di dare atto che, per le motivazioni in premessa, la spesa di cui al punto 2 è finanziata, per la sola quota di maggiore indennità annua spettante agli Amministratori comunali, comprensiva del rateo annuale dell'indennità di fine mandato del Sindaco, secondo la gradualità prevista dal richiamato comma 584, 1° periodo, con il contributo statale di cui al menzionato comma 586 dell'art. 1 della Legge n. 234/2021 da accertare al Titolo 2 tipologia 101 del Bilancio di previsione 2022/2024, senza considerare l'IRAP che resta a carico dell'Ente unitamente alla quota di spesa non coperta dal ristoro statale, e che viene finanziata con risorse proprie;
4. di dare atto che l'adeguamento delle indennità oltre al conguaglio avverrà con le prime competenze stipendiali utili, oltre irap ai relativi capitoli;

5. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, tenuto conto del comma 823 dell'art. 1 della Legge n. 154/2018, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio.

*Ai fini della trasparenza e delle norme anticorruzione si attesta che:*

- *il Resp.le del procedimento è il Sig. FINOTTI PAOLO nominato con decreto del Sindaco;*
- *il Resp.le dell'esecuzione è il Sig. FINOTTI PAOLO;*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to FINOTTI PAOLO\*

(\*) La firma è resa autografa ex art. 1 comma 87  
della Legge n. 549/1995

**CONTROLLI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE  
IN FASE PREVENTIVA**

**CONTROLLI DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE  
IN FASE SUCCESSIVA**

Ai sensi dell'art. 151, c. 4 del D.Lgs n. 267/2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Imp. n. 187

Villanova Marchesana, lì 28-12-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to FINOTTI PAOLO\*

.....

Io sottoscritto Incaricato della Pubblicazione, attesto che copia della presente determinazione – allegati omissis – viene inserita nell'Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell'art. 32, comma 1 della L. n. 69/2009 in data 31-03-2023 e vi rimarrà visionabile per 15 giorni consecutivi.

Villanova Marchesana, 31-03-2023

L'Incaricato della Pubblicazione  
F.to Rizzi Geom. Luca\*